



# COMUNE DI CERDA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

C.F. 00621360825

FAX. 091/8999778

## DETERMINAZIONE

### IV SETTORE

#### Polizia Municipale – Suap- Contenzioso

N. 16 Reg. Gen.

N. 04 Reg. Ufficio

**OGGETTO:** Comune di Cerda c/Cicero Rosa – Appello avverso la sentenza n. 564/2022 del GDP di Termini Imerese- Approvazione schema disciplinare d'incarico e assunzione di Impegno di spesa in favore dell'avv. Gaetano Alaimo. **CIG: ZA7396CC67**

L'anno 2023, il giorno Undici del mese di Gennaio, negli Uffici della Casa Comunale, siti in via Roma, n. 133.

#### Il F.F. Responsabile del IV Settore

Ai sensi dell'art. 6/bis della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento comunale dell'organizzazione e delle norme per la prevenzione sulla corruzione e delle illegalità, in sostituzione del Responsabile del IV Settore, Dott. Giuseppe Biondolillo, procede all'adozione della seguente determinazione, di cui ne attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi.

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale N. 99 Reg. del 05/12/2022, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale, si è disposto di conferire incarico legale all'avv. Gaetano Alaimo con studio in Palermo, via Paolo Paternostro n. 43, al fine di proporre appello, con eventuale istanza di sospensione dell'esecuzione, avverso la sentenza n. 564/2022 emessa dal GDP di Termini Imerese a definizione del giudizio di merito iscritto al N. R.G. 961/2021 proposto dalla sig.ra Cicero Rosa per l'annullamento delle fatture relative alla propria utenza idrica, emesse dal Comune di Cerda dal periodo che va dall'anno 2016 all'anno 2021;

**PRESO ATTO** che con il dispositivo soprarichiamato si è demandato allo scrivente di formalizzare l'incarico in oggetto, nonché di adottare i conseguenti atti gestionali di propria competenza;

**CONSIDERATO** che il professionista nominato, per l'espletamento del mandato nella causa in parola, ha determinato un compenso per onorari, competenze e spese liquidabili per complessivi €. 900,00 omnia, Iva esente;

**RITENUTO**, pertanto, di provvedere in merito;

**RICHIAMATE**, ai fini dell'acquisizione del servizio di cui trattasi, le seguenti disposizioni:

- art. 192, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale «la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: il fine che con il contratto si intende perseguire; l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base»;

- art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, a norma del quale «prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte»;

**VISTE** le recenti proposte di Linee Guida emanate dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e, in particolare, quelle riguardanti le procedure di affidamento d'importo inferiore alla soglia comunitaria, le quali, al § 3.1.3, prevedono che «in determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale»;

**DATO ATTO** che trattasi di affidamento di servizio legale di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio, esclusi dall'applicazione delle procedure del codice degli appalti, articolo 17, comma 1 lett. D) n. 1 del D.L. n. 50/2016;

**RICHIAMATE** le nuove linee guida n. 12 approvate dall'ANAC con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 in ordine all'affidamento dei servizi legali, secondo cui rientrano nella disposizione di cui all'art. 17, comma 1, lett. d), n. 1 gli incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica o già esistente lite;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare:

- l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

**CONSIDERATO** che il rapporto fra il Comune Cerda e l'Avvocato Gaetano Alaimo sarà regolato da apposita convenzione, come da schema allegato alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** che l'affidamento del presente incarico avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

**RITENUTO** opportuno impegnare la suddetta somma di €. 900,00 sul capitolo 1235 "spese per liti, arbitraggi e risarcimenti", codice bilancio 01.02\_1.03.02.99.002 del bilancio pluriennale 2020/2022, esercizio 2023;

**RILEVATO** che il presente affidamento è subordinato al rispetto della Legge 136/2016 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che la predetta prestazione è contraddistinta dal seguente codice **CIG: ZA7396CC67**;

**VISTO** il TUEL, approvato con D.Lgs. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l'OREL nel testo vigente;

#### **DETERMINA**

- 1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) In attuazione del deliberato di Giunta Comunale N. Reg. 99 del 05/12/2022, affidare incarico legale all'avv. Gaetano Alaimo con studio in Palermo, via Paolo Paternostro n. 43, per l'espletamento dell'attività di assistenza e rappresentanza giudiziale dell'Ente nel giudizio di appello proposto dal Comune di Cerda avverso la sentenza n. 564/2022 emessa dal GDP di Termini Imerese a definizione del giudizio di merito iscritto al N. R.G. 961/2021;
- 3) Impegnare la spesa complessiva di €.900,00, Iva esente sul cap. 1235 "spese per liti, arbitraggi e risarcimenti", cod. Bilancio 01.02\_1.03.02.99.002 del bilancio pluriennale 2020/2022, esercizio 2023;
- 4) Dare atto che il conferimento dell'incarico è subordinato alla stipula di apposito disciplinare il cui schema, che dovrà essere sottoscritto dal professionista per accettazione di tutte le condizioni ivi previste, unitamente all'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, è allegato al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 5) Stabilire che alla liquidazione dei compensi si procederà con successivi atti, dietro presentazione di apposite fatture elettroniche, con i tempi e le modalità indicate nel disciplinare di incarico;
- 6) Dare atto che il presente affidamento è subordinato al rispetto della Legge 136/2016 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che la predetta prestazione è contraddistinta dal seguente codice **CIG: ZA7396CC67**;
- 7) Dare atto che la spesa impegnata sarà esigibile nel 2023;
- 8) Attestare ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa esercitata con l'adozione della presente determinazione;

- 9) Disporre che il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Amministrazione Trasparente – ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
- 10) Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dei Servizi Finanziari per i provvedimenti di competenza e all'Ufficio di segreteria per la pubblicazione all'albo per la pubblicità e la trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi.

  
Il Responsabile del Procedimento  
Giuseppina La Spesa

  
Il F.F. Responsabile del IV Settore  
geom. Giuseppe Chiappone

\*\*\*\*\*

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Settore Economico-Finanziario


impegno n. 166 / 2023;

Cerda li \_\_\_\_\_ **29 MAR. 2023**

Vedi: *Determinazione RG. N° 154/23*

  
Il Responsabile del 2° Settore  
rag. Salvatore Federico

10  
CERTIFICATE



## DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

### TRA

il Comune di Cerda (di seguito nominato: "Comune"), in persona del F.F. Responsabile del IV Settore, geom. Giuseppe Chiappone, domiciliato per la carica presso gli Uffici della Casa Comunale, con sede in Cerda alla p.zza La Mantia, 1 (C.F. 00621360825), in nome e per conto del quale agisce;

### E

l'Avvocato Alaimo Gaetano del Foro di Termini Imerese, con studio in Palermo (PA) alla via P. Paternostro, n. 43 ( C. F.: LMAGTN55A23C496J ) (P. IVA 03916400827), di seguito nominato "Professionista";

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### Art. 1

Il Comune di Cerda affida al professionista, che accetta, il seguente incarico legale, avente ad oggetto: "*Cicero Rosa c/Comune di Cerda. Ricorso in appello avverso la sentenza n. 564/2022 del GDP di Termini Imerese*";

Il rapporto è di natura libero-professionale disciplinato ai sensi dell'art. 2229 e segg del c.c. e non implica un rapporto esclusivo a favore del professionista, il quale dà atto che, laddove il contenzioso giustifichi un affidamento fiduciario ad altri studi legali, l'Ente esercita tale diritto nell'ambito della propria attività discrezionale.

Al professionista non è data facoltà di delegare terzi all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte dell'Ente, salvo che per le mere sostituzioni in udienza.

Nel caso in cui, per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, in ragione anche della natura della controversia, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alle predette incombenze. Il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dal presente disciplinare per l'avvocato incaricato principale, il quale rimane l'unico responsabile nei confronti dell'Ente;

#### Art. 2

Il professionista si impegna a dare esecuzione all'incarico secondo la migliore diligenza propria dell'attività professionale esercitata e dedicando alle pratiche dell'Ente l'impegno più elevato, considerando la medesima come cliente primario.

Il professionista incaricato dovrà fornire all'Ente la valutazione circa la convenienza economica dello specifico contenzioso, tenendo conto delle possibilità di successo, dei costi legali e delle possibilità di eventuale recupero unitamente ad una valutazione di merito sulla convenienza dell'Ente nel procedere nella controversia piuttosto che conciliare.

Il professionista, in particolare, con la sottoscrizione per accettazione, si impegna:

- a partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche nel corso del suo svolgimento a richiesta dell'Ente;
- ad informare e ad aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico, allegando relativa documentazione;
- a non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con gli interessi dell'Ente;
- a cooperare con la controparte con buona fede e lealtà per addivenire alla risoluzione definitiva della controversia, il tutto subordinato all'approvazione dell'Ente nelle forme di legge, in armonia con quanto previsto dalla legge 162/2014.

Il legale in tale ipotesi, una volta formalizzato l'incarico, risconterà l'invito di controparte dichiarando anche ai fini delle spese di giudizio- di aderire alla negoziazione assistita ed invitando l'attore a trasmettere una bozza di convenzione, nonché una proposta di accordo da sottoporre all'Ente;

#### Art.3

Il professionista con la sottoscrizione del presente atto, dichiara sotto la propria responsabilità:

- di trovarsi nelle condizioni di contrattare con la pubblica amministrazione a norma di legge;



- di non avere in corso comunione di interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con il legale rappresentante in caso di persona giuridica) sopra indicata, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale;
- che non ricorre alcuna situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi rispetto all'incarico accettato, alla stregua delle norme stabilite dalla legge 6 novembre 012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione" e dell'ordinamento deontologico professionale;
- l'insussistenza di cause di inconfiribilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 e s.m.i in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni.

Il professionista si impegna altresì a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro l'Ente o in conflitto con l'Ente per tutta la durata del rapporto instaurato.

Il professionista si impegna a comunicare tempestivamente all'Ente l'insorgere di ciascuna delle predette situazioni.

Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Ente è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 14533 e segg. del c.c. o di revocare l'incarico.

#### **Art. 4**

Le parti concordano che, per lo svolgimento della prestazione oggetto del presente incarico spetta al professionista il compenso meglio indicato nella rispettiva parcella, salvo eventuali maggiori variazioni prevedibili in relazione alla complessità della vertenza, all'importanza dell'oggetto, alle questioni giuridiche trattate e agli esiti del giudizio, nonché in caso di ulteriore attività professionale, dettagliatamente documentata.

Resta salva altresì l'ipotesi di maggiore liquidazione giudiziale dei compensi. Ovvero, laddove il Giudice dovesse liquidare una somma superiore a quella indicata nella notula allegata, il Comune verserà la differenza al difensore, entro trenta giorni dall'emissione della relativa parcella a saldo.

Al Comune è data la facoltà di ridimensionare il compenso a saldo con riduzione del 30% in caso di esito non favorevole della controversia.

Il professionista dichiara che il proprio regime fiscale attuale è quello forfettario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della L. 190/2014 e che, dunque, il compenso non sarà assoggettato ad Iva e a ritenuta d'acconto, ai sensi della citata norma.

Tuttavia, laddove durante l'espletamento dell'incarico, ovvero al momento del pagamento del compenso dovesse mutare il regime fiscale del professionista (ad esempio per passaggio al regime ordinario Iva), l'Ente assume l'obbligo di corrispondere anche l'Iva sui compensi, dietro presentazione di relativo proforma.

#### **Art. 5**

Il pagamento dei compensi dovrà avvenire mediante bonifico bancario sul c/c intestato al professionista e meglio indicato in calce alle notule medesime. Non appena il professionista riceverà l'accredito delle somme provvederà ad emettere in favore dell'Ente le rispettive fatture elettroniche.

Il professionista è tenuto, altresì, a presentare entro 15 giorni dall'eventuale esplicita richiesta dell'Ente, la certificazione di regolarità contributiva rilasciata dalla Cassa Forense nel rispetto della normativa previdenziale forense.

#### **Art. 6**

L'Ente ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al professionista mediante comunicazione a mezzo pec o con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, fatto salvo l'obbligo di rimborsare le spese sino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività espletata.

Il professionista ha facoltà di rinunciare al mandato, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata.

**Art. 7**

Le parti si impegnano a garantire la riservatezza delle informazioni e dei dati trattati ed a rispettare tutte le disposizioni previste dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di trattamento dei dati personali, nonché del regolamento UE 679/2016, con particolare riferimento ai dati sensibili, sottoscrivendo apposita informativa e consenso al trattamento dei dati per ciascun incarico.

Le parti garantiscono che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informativi, esclusivamente nell'ambito dell'attuazione del presente atto.

**Art. 8**

Per ogni controversia inerente o conseguente al presente atto, il foro competente è quello di Termini Imerese (Pa).

**Art. 9**

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si fa esplicito rimando alle norme del Codice Civile, alle norme vigenti in materia, nonché all'ordinamento professionale, agli obblighi deontologici ed agli usi locali.

**Art. 10**

Il presente disciplinare, redatto in duplice copia, è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2, parte I, del D.P.R. n. 642/1972 ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10, parte II, della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986

Letto, approvato e sottoscritto

Cerda, li .....

IL COMUNE DI CERDA  
Il F.F. Responsabile del IV Settore  
geom. Giuseppe Chiappone

IL PROFESSIONISTA  
Avv. Gaetano Alaimo